

**CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI CASSA DELLA CSEA PER IL LOTTO n. ... (in
alternativa “Lotto n. 1”, ovvero “Lotto n. 2”)**

tra

La CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI ED AMBIENTALI (di seguito CSEA o Ente),
con sede in Roma, in Via Cesare Beccaria, n. 94 – codice fiscale n.
80198650584 - nella persona del legale rappresentante, Presidente XXX, nato
a XXX, il XXX, domiciliato per la carica a Roma, Via C. Beccaria, n. 94

e

la XXXX (di seguito Banca o Cassiere), con sede legale e Direzione Generale
XXXX - Capitale Sociale Euro XXXX - interamente versato, Codice Fiscale e
Partita IVA n. XXXX, XXX – Codice Banca XXXX – Codice Gruppo n. XXXX –
iscritta al Registro delle Imprese di XXXX, iscr. CCIAA di XXXX n. XXXX,
rappresentata nel presente atto dal Sig. XXXX, nato a XXXX il XXXX,
convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1

Oggetto della Convenzione

- 1.1 La presente Convenzione disciplina il servizio di cassa della CSEA per il Lotto n° X (specificare, in alternativa “Lotto n. 1”, ovvero “Lotto n. 2”) come previsto dall’articolo 7 del Disciplinare di gara. L’istituto bancario aggiudicatario assume l’incarico di Cassiere per i conti appartenenti al Lotto n° X (specificare, in alternativa “Lotto n. 1”, ovvero “Lotto n. 2”) e provvede a tutti gli oneri previsti dalle leggi e dalla presente Convenzione assumendosene le relative responsabilità.
- 1.2 Nello svolgimento del servizio in oggetto devono, in particolare, essere osservate:
- le disposizioni del Regolamento di amministrazione e contabilità della CSEA e di ogni ulteriore regolamento dell’Ente in quanto compatibile con il servizio oggetto della presente convenzione;
 - i principi contabili nazionali dell’OIC (Organismo Italiano di Contabilità);
 - il decreto legislativo 385/1993 e successive modificazioni e integrazioni, correntemente chiamato Testo Unico Bancario (TUB);

- il decreto legislativo 58/1998 e successive modificazioni e integrazioni, correntemente chiamato Testo Unico della Finanza (TUF) ove applicabile;
- tutte le altre norme significative in materia di organizzazione, competenze e operatività dettate dalla Banca d'Italia e delle altre autorità di vigilanza contenute nella legge 262/2005 "legge sulla tutela del risparmio".

Articolo 2

Affidamento del servizio

- 2.1 La CSEA affida alla Banca il proprio servizio di cassa riferibile ai conti correnti afferenti al Lotto X (specificare, in alternativa "Lotto n. 1", ovvero "Lotto n. 2") del bando di gara XXXX e tutte le attività principali ed accessorie a tale servizio connesse. La CSEA si riserva, altresì, il diritto di integrare la Convenzione con altre prestazioni ed attività che nel corso dell'esecuzione del servizio regolamentato si dovessero manifestare come necessarie, in ragione di particolari esigenze, anche in relazione ad intervenute modifiche normative. L'accensione di nuovi rapporti di conti correnti che nel corso della durata dell'affidamento dovessero essere richiesti alla banca saranno assoggettati alla presente convenzione.
- 2.2 Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo tra le parti, alle modalità di espletamento del servizio potranno essere apportati i perfezionamenti organizzativi, metodologici ed informatici ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimento, comunque mai peggiorativi per la CSEA.

Articolo 3

Servizio

- 3.1 Il Cassiere garantisce almeno 15 giornate per il passaggio di consegne tecnico riguardante eventuali personalizzazioni al termine dell'affidamento. Le giornate di supporto saranno concordate dalla CSEA in fase di passaggio di consegne.
- 3.2 La CSEA dà mandato alla Banca di incassare ed erogare tutte le somme spettanti all'Ente a qualsiasi titolo e causa, con riferimento al lotto di gara aggiudicato, demandando alla Banca il potere di rilasciare quietanza liberatoria, nonché l'esercizio di tutte le attività, anche di natura informatica ed elettronica, inerenti ed accessorie alla riscossione, al versamento ed al riscontro di competenza del Cassiere.

- 3.3 La Banca garantisce al termine dell'affidamento, il trasferimento delle giacenze per conto entro 2 giorni lavorativi dall'ordine di trasferimento ordinato dalla CSEA .

Articolo 4

Documentazione amministrativa e comunicazioni

- 4.1 La Banca assicura, in via prioritaria, le attività di comunicazione, reportistica e riscontro attraverso modalità informatiche e fornisce alla CSEA un servizio software "*home banking*" abilitato alle funzioni interattive di gestione dei conti.
- 4.2 La Banca fornisce, altresì, un servizio gratuito di ritiro e di consegna, da effettuare in giornata, presso gli Uffici della CSEA siti in via Cesare Beccaria n. 94-96, in Roma, in relazione sia alla documentazione amministrativa (mandati di pagamento e reversali) sia ai valori (assegni, contanti, etc.).
- 4.3 Alla fine di ogni mese, la Banca provvede alla certificazione del saldo e, con ricorrenza trimestrale, fornisce un estratto conto per valuta. Gli estratti conto relativi al quarto trimestre solare, evidenziano la liquidazione degli interessi lordi e l'importo della ritenuta alla fonte sugli stessi. Ulteriormente su richiesta della CSEA fornisce l'estratto conto dei conti correnti ad una certa data in formato cartaceo e/o elettronico. L'estratto conto conterrà tutti i saldi ed i movimenti intercorsi fin dalla loro apertura o dalla data richiesta.

Articolo 5

Flussi informativi

- 5.1. La Banca garantisce lo scambio informativo di flussi dati (richieste ed esiti), tramite sistema telematico protetto, recependo le specifiche indicate da CSEA (FTPS e/o Web Service over https). La Banca garantisce la piena compatibilità presente e futura dei propri sistemi informatici dedicati alla gestione del servizio di cassa, con quelli che la CSEA utilizza o potrà utilizzare, al fine di poter ricevere o trasmettere, con procedure informatizzate, quanto necessario per il corretto svolgimento delle attività amministrative contabili e di bilancio.
- 5.2 La Banca trasmette alla CSEA un flusso informativo, contenente il dettaglio di tutti i movimenti bancari in entrata e in uscita, secondo lo standard bancario

CBI, come da esempio allegato 1 (**CCO-CSEA.zip**). Il flusso deve essere trasmesso mediante sistema telematico protetto con frequenza di aggiornamento giornaliera (file CCO) e mensile (file CCE). Nel flusso descritto devono essere gestite anche informazioni specifiche per la riconciliazione delle pratiche di incasso e pagamento con i movimenti bancari, rispettivamente il codice del pagamento mediante avviso, di seguito M.AV, per le entrate, ed il codice univoco dei pagamenti per le uscite. Nel caso di omissione e/o errore che dovesse verificarsi nella gestione di tali flussi informativi imputabili alla Banca, la CSEA si riserva la facoltà di applicare una ammenda pari a euro 500 (euro cinquecento) per errore contestato a titolo di copertura degli ulteriori oneri gestionali gravanti sull'amministrazione.

- 5.3 La Banca trasmette alla CSEA con frequenza mensile l'elenco completo delle informazioni relative alle filiali bancarie (ABI CAB) su territorio italiano di cui all'allegato 2 (**ABI-CAB-CSEA.zip**).
- 5.4 La Banca assicura l'integrazione dei servizi oggetto di gara anche mediante lo standard SEPA con riferimento ai mandati di pagamento, come meglio dettagliato nell'allegato 3 (**Disp_Pagamento_XML_v.00.04.00.zip**).
- 5.5 La Banca assicura l'integrazione con i sistemi gestionali della CSEA al fine della gestione e riconciliazione dei flussi in entrata ed in uscita. L'integrazione è da intendersi anche con istituto cassiere aggiudicatario dell'ulteriore lotto al fine di assicurare un servizio di cassa uniforme omogeneo e standardizzato.
- 5.6 La Banca si fa carico di tutte le attività concernenti l'interfaccia ed il collegamento con il Nodo dei Pagamenti dando possibilità di ricevere e inserire operazioni di pagamento e riscossione con lo stesso istituto cassiere.

Articolo 6

Deleghe di firma

- 6.1 Per l'esecuzione del servizio, la CSEA comunica alla Banca le generalità dei soggetti con poteri di sottoscrizione degli ordinativi di pagamento e le eventuali variazioni, indicando gli estremi delle delibere con le quali il Comitato di gestione ha conferito i poteri ed i *fac-simile* delle firme.

Articolo 7

Trasmissione mandati di pagamento

- 7.1 La Banca esegue i mandati di pagamento trasmessi dalla CSEA tramite flusso, secondo lo standard SEPA di cui all'allegato 3 (*Disp_Pagamento_XML_v.00.04.00.zip*), firmato digitalmente.
- 7.2 La Banca trasmette alla CSEA l'esito del flusso informativo SEPA relativo ai pagamenti richiesti, contenente il codice univoco di pagamento come da specifiche di cui al punto 7.1. I flussi dovranno essere completi, veritieri nel rispetto dello standard previsto. Nel caso di omissione e/o errore che dovesse verificarsi nella gestione di tali comunicazioni, imputabili alla Banca, la CSEA si riserva la facoltà di applicare una ammenda pari a euro 500 (euro cinquecento) per errore contestato a titolo di copertura degli ulteriori oneri gestionali gravanti sull'amministrazione.
- 7.3 In relazione a specifiche esigenze della CSEA, in alternativa alle modalità descritte al punto 7.1, la Banca assicura l'esecuzione dei pagamenti sulla base dei mandati, predisposti dalla CSEA e sottoscritti con firma autografa o digitale, inviati tramite posta elettronica certificata ovvero caricati via strumento telematico protetto.
- La Banca esegue i pagamenti, sulla base degli ordinativi pervenuti via PEC entro le ore 15.00 del giorno precedente rispetto alla valuta richiesta. La Banca si impegna ad eseguire, altresì, un numero massimo di 10 pagamenti giornalieri richiesti da CSEA entro le ore 12.00 con valuta in pari data. Nel caso di omissione e/o errore che dovesse verificarsi nella gestione di tali comunicazioni imputabili alla Banca, la CSEA si riserva la facoltà di applicare una ammenda pari a euro 500 (euro cinquecento) a titolo di copertura degli ulteriori oneri gestionali gravanti sull'amministrazione.

Articolo 8

Pagamenti

- 8.1 La Banca, salvo quanto previsto all'art. 7.3, esegue i pagamenti sulla base degli ordinativi pervenuti entro le ore 15.00 con valuta al giorno successivo alla data della richiesta e con valuta pari a due giorni successivi per gli ordinativi pervenuti dopo le 15.00. Nel caso di omissione e/o errore che dovesse verificarsi nella gestione di tali comunicazioni ed errata attribuzione della data valuta, imputabili alla Banca, la CSEA si riserva la facoltà di applicare una ammenda pari a euro 500 (euro cinquecento) per errore

contestato a titolo di copertura degli ulteriori oneri gestionali gravanti sull'amministrazione.

- 8.2 I pagamenti sono effettuati dalla Banca nei limiti delle disponibilità per singolo conto corrente gestito. Non è ammesso il ricorso allo scoperto pertanto, il saldo del singolo conto corrente potrà al massimo essere pari a zero ed in questo caso non si prevedono oneri aggiuntivi per la CSEA.
- 8.3 In caso di giacenza insufficiente sul singolo conto corrente, la Banca fornisce tempestiva comunicazione alla CSEA per le necessarie operazioni a copertura o l'eventuale annullamento del mandato.
- 8.4 La Banca fornisce ricevuta di presa in carico ed avvenuta esecuzione delle disposizioni lavorate all'indirizzo che verrà comunicato dalla CSEA. Comunica, altresì, le operazioni non andate a buon fine, le rettifiche di valuta e gli storni. Tutte le operazioni non disposte dalla CSEA dovranno essere tempestivamente comunicate e corrette. La rettifica e l'onere di richiedere l'eventuale restituzione delle somme erogate per errore e non disposte dalla CSEA è pienamente a carico della Banca. La CSEA si riserva la facoltà di applicare una ammenda pari a euro 500 (euro cinquecento) per errore contestato a titolo di copertura degli ulteriori oneri gestionali gravanti sull'amministrazione.

Articolo 9

Incassi

- 9.1 La Banca assicura a CSEA l'incasso attraverso gli strumenti di pagamento previsti dal "nodo dei pagamenti del sistema pago PA" nonché tramite M.AV.
- 9.2 Per gli incassi M.AV. la Banca fornisce l'elenco dei codici M.AV. (codice univoco associato a ciascuna operazione) che la CSEA utilizza per produrre il bollettino M.AV. (in formato PDF) e renderlo disponibile al debitore. Nel caso di omissione e/o errore che dovesse verificarsi nella gestione di tali comunicazioni imputabili alla Banca, la CSEA si riserva la facoltà di applicare una ammenda pari a euro 500 (euro cinquecento) per errore contestato a titolo di copertura degli ulteriori oneri gestionali gravanti sull'amministrazione.

- 9.3 La CSEA trasmette alla Banca il flusso informativo contenente i dati necessari all'acquisizione ed alla riconciliazione (esito M.AV.) dei M.AV., come da specifica di cui all'allegato 4 (CBI-MAV-001_6_01.zip). Nel caso di omissione e/o errore che dovesse verificarsi nella gestione di tali comunicazioni imputabili alla Banca, la CSEA si riserva la facoltà di applicare una ammenda pari a euro 500 (euro cinquecento) per errore contestato a titolo di copertura degli ulteriori oneri gestionali gravanti sull'amministrazione.
- 9.4 Il bollettino M.AV. deve essere pagabile entro 2 giorni lavorativi dalla data di ricezione del flusso di cui al 9.3.
- 9.5 In considerazione di quanto previsto dalle *"Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi"* (determina n.209/2018) dell'Agenzia per l'Italia Digitale, la Banca si interfaccia con il Nodo dei Pagamenti per poter riconciliare i pagamenti effettuati mediante bonifico, bollettino postale, carte di credito o di debito, e ogni altro servizio di pagamento che risulti integrato con il Nodo dei Pagamenti.
- I versamenti dovranno essere corredati obbligatoriamente da un identificativo univoco di versamento IUUV (Identificativo Univoco Versamento) assimilabile ai codici M.AV. (codice univoco associato a ciascuna operazione) che la CSEA comunica al debitore all'insorgere del credito. La banca dovrà inviare l'esito dei versamenti ricevuti mediante Nodo dei pagamenti alla CSEA ai fini della riconciliazione.
- Il flusso sarà concordato in sede di implementazione.
- Tutti gli incassi siano essi ricevuti in via diretta dal cassiere mediante M.AV. o indiretta per mezzo del Nodo dei pagamenti avranno un codice di riconciliazione unico, uniforme ed irripetibile.
- Si potrebbero verificare dei mutamenti normativi alle modalità di pagamento da/verso PA. La Banca, pertanto, deve provvedere, a proprie cure e spese, all'eventuale adeguamento dei sistemi. L'adeguamento dovrà essere tempestivo e comunque nel rispetto delle disposizioni normative.

Articolo 10

Valuta

- 10.1 Per i versamenti a favore della CSEA la valuta è quella del giorno in cui sono accreditati dalla Banca disponente al Cassiere. Nel caso di omissione e/o errore che dovesse verificarsi nella gestione della valuta, imputabile alla

Banca Cassiere, la CSEA si riserva la facoltà di applicare una ammenda pari a euro 500 (cinquecento) per errore contestato a titolo di copertura degli ulteriori oneri gestionali gravanti sull'amministrazione.

- 10.2 Per i pagamenti ordinati dalla CSEA la valuta è quella stabilita dalla CSEA medesima, come previsto all'art. 8.1 e 7.3. Pertanto, nel caso di errata attribuzione della data valuta, imputabile alla Banca, la CSEA si riserva la facoltà di applicare una ammenda pari a euro 500 (euro cinquecento) per errore contestato a titolo di copertura degli ulteriori oneri gestionali gravanti sull'amministrazione.

Articolo 11

Tasso di remunerazione

- 11.1 Il tasso applicato alle giacenze è pari alla somma dell' *Euribor a 6 mesi base 365*, ove maggiore o uguale a zero, e la maggiorazione sullo stesso tasso, espressa in basis points, indicata in fase di aggiudicazione della gara. Nel caso di *Euribor a 6 mesi base 365* minore di a zero, quest'ultimo è da considerarsi pari a zero e la remunerazione è dunque pari al solo tasso di maggiorazione indicato in fase di aggiudicazione della gara.
- 11.2 La liquidazione degli interessi ha cadenza annuale con valuta al 31 dicembre.

Articolo 12

Compensi

- 12.1 Il servizio di cassa espletato dalla Banca ai sensi e per gli effetti della presente Convenzione è gratuito, ivi compresi i servizi informatici, di comunicazione, reportistica e riscontro.
- 12.2 La gestione degli incassi, tramite nodo dei pagamenti, M.AV. o modalità alternative, è gratuita.
- 12.3 La gestione dei pagamenti è gratuita anche su circuito estero ed indipendentemente dal numero di conti gestiti.
- 12.4 Sono rimborsate dalla CSEA unicamente le spese postali e di bollo sostenute in dipendenza del servizio stesso.

Articolo 13

Durata

- 13.1 La presente Convenzione ha la durata di 2 (due) anni dalla sua sottoscrizione con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi.

Articolo 14

Riservatezza

- 14.1 La Banca garantisce la riservatezza in merito a dati, informazioni e documenti di cui viene a conoscenza o in possesso nell'esecuzione del servizio, nel rispetto delle disposizioni previste dal D. lgs. n. 101/2018 e del Regolamento UE 2016/679.

Articolo 15

Penali e Recesso

- 15.1 In caso di erogazione o incasso con un ritardo superiore a 10 giorni, la Banca riconosce il pagamento di una penale ulteriore, rispetto a quanto già previsto nei singoli articoli della presente Convenzione, pari ad euro 1.000 (mille) ad operazione e la Cassa si riserva il diritto di recesso con le modalità di seguito specificate.
- 15.2 La Cassa si riserva il diritto di recedere dal contratto, qualora la Banca non rispetti le specifiche tecniche previste dalla presente Convenzione o non ripristini entro 30gg. il regolare funzionamento dei sistemi (per la parte di propria competenza).
- 15.3 La CSEA esercita il diritto di recesso dandone preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, a mezzo PEC, senza che la Banca possa pretendere per questo alcun compenso, risarcimento o indennizzo e fatto salvo il diritto al risarcimento del danno da parte di CSEA.
- 15.4 Resta, altresì, espressamente inteso che al termine della Convenzione, ovvero qualora per qualsiasi motivo cessi in via anticipata l'efficacia della Convenzione, la Banca sarà tenuta a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi oggetto della Convenzione.

Articolo 16

Codice etico

- 16.1 La Banca si obbliga ad uniformare la propria condotta ai principi derivanti dal Codice di comportamento (Codice etico) reperibile sul sito istituzionale della CSEA al seguente link:
<https://www.csea.it/cms/uploads/fckarchive/files/CodiceEticoCSEA.pdf>
- 16.2 La violazione degli obblighi derivanti dall'applicazione del Codice etico è causa di risoluzione del contratto.

Articolo 17

Foro competente

- 17.1 In caso di lite giudiziaria il foro competente è quello di Roma, sede legale della CSEA.

Banca
(timbro e firma)

CSEA
(timbro e firma)